



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE TERZA CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 15 settembre 2020, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 12866/2018 R.G.A.C., è presente l'Avv. [REDACTED], in sostituzione dell'avv. [REDACTED], per [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED], in sostituzione dell'Avv. [REDACTED], per [REDACTED].

I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e chiedono che la stessa venga decisa.

IL GIUDICE

si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

Il G.O.T.

Adriana Pandolfo

IL GIUDICE

definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:15, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo

Sezione Terza Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pandolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 *sexies* c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12866/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ per procura allegata all'atto di citazione in opposizione;

- opponente -

E

██████████, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ per procura generale alle liti autenticata dal Notaio ██████████ di ██████████ il ██████████ (rep. n. ██████████), depositata presso la Cancelleria della Corte di appello di Palermo il ██████████ al n. ██████████ R.G. procure;

- opposta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.



❖❖❖

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) dichiara improcedibile l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 3527/2018 del Tribunale di Palermo, che conferma;
- 2) dichiara l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
- 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- 4) lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio.

❖❖❖

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 31 luglio 2017, verte sull'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 3527/2018 di questo Tribunale (depositato il 15 giugno 2018 e notificato il successivo 21 giugno), cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore della [REDACTED] della somma di € 16.932,67 a titolo di saldo del credito scaturente da un contratto di finanziamento stipulato con la [REDACTED] in data 29 aprile 2016 [cfr. allegato 1, fascicolo monitorio], oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio.

❖❖❖

L'opposizione va dichiarata improcedibile.

E invero, all'esito della prima udienza questo giudice, dopo aver rilevato che l'odierna controversia (avendo ad oggetto un contratto di finanzia-



mento finalizzato al prestito personale) rientra tra quelle soggette alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici, decorrenti dal 8 gennaio 2019, per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria [cfr. verbale udienza del 8 gennaio 2019].

Orbene, alla successiva udienza il procuratore di parte opposta ha rappresentato che la mediazione era stata introdotta oltre il termine assegnato [cfr. verbale di udienza del 14 giugno 2019 e documento allegato alla produzione di parte opposta].

A questo punto va osservato che – secondo una condivisibile giurisprudenza di merito – *“il termine concesso dal giudice ex art. 5, comma 2, d.lg. 28/2010 per il deposito della domanda di mediazione ha natura perentoria e ciò lo si desume dalla stessa gravità della sanzione prevista quale l'improcedibilità della domanda giudiziale che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico”* (Trib. Firenze, 4 giugno 2015; nello stesso senso, cfr. anche Trib. Lecce n. 928/2017 e Trib. Cagliari n. 445/2017).

Apparirebbe, invero, assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 giorni, dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Trib. Lecce 3/3/2017, cit.).

Non si ignora la sussistenza in materia di un orientamento contrario che considera ordinatorio il termine concesso dal giudice ex art. 5, comma 2, D.Lg. n. 28/2010. Ma anche ad assumere la qui non condivisa opi-



nione contraria, “non ... sarebbero elisi, nella fattispecie presente, gli effetti preclusivi che conseguono alla scadenza di un termine (asseritamente ordinatorio) non preceduta da istanza di proroga ex art. 154 c.p.c.; [dovendosi ritenere] dunque che l’opposizione è improcedibile” (Trib. Macerata, 7/2/2019, n. 278).

In proposito è solo il caso di rilevare che, anche a ritenere di natura ordinatoria e non perentoria il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione, la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta inevitabilmente, secondo la prevalente giurisprudenza, la decadenza dalla relativa facoltà processuale (come previsto in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali, non prorogati; cfr. Cass. Civ. n. 589/2015, n. 4448/13, Cass. n. 4877/05; n. 1064/05; n. 3340/97).

Né d’altra parte può ritenersi applicabile al caso di specie il meccanismo di sanatoria previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 in caso di mancato esperimento della mediazione nelle materie in cui la stessa è obbligatoria *ante causam* (art. 5, comma 1 bis).

Invero, “nella mediazione obbligatoria *ante causam* il relativo procedimento deve essere esperito prima del giudizio, e quindi d’iniziativa dalle parti. Ciò spiega perché, ove tale incombenza non venga assolto, e la questione sia eccepita dalla parte interessata o rilevata di ufficio, sia consentito sanare l’omissione mediante successivo esperimento della stessa. Si è voluto cioè, in coerenza con analoghe disposizioni processuali (si pensi al caso del tentativo obbligatorio di conciliazione) evitare l’applicazione della grave sanzione dell’improcedibilità per omissione che poteva essere frutto



di mancata conoscenza dell'obbligo normativo. L'improcedibilità in tal caso consegue infatti solo al mancato esperimento della mediazione, ove non sia ottemperato l'ordine del giudice di esperire la mediazione art. 5, I co. bis, D.Lgs. n. 28 del 2010 e ss.mm.ii.. Del tutto coerente con tale impostazione è l'aver previsto che il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice ai sensi del II comma della disposizione citata, comporti immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria, l'improcedibilità della domanda" (Trib. Lecce 3/3/2017, cit.).

Deve pertanto concludersi nel senso che la mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incumbente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso.

Ne consegue quindi l'applicazione della sanzione della improcedibilità dell'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 3527/2018, che deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

Resta assorbita ogni questione di merito.

❖❖❖

Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di improcedibilità e avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n. 24489/2015).

Va invece mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.





Palermo, 15 settembre 2020

IL G.O.T.

Adriana Pandolfo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

